



Tribunale di Napoli
Sezione specializzata in materia d'Impresa

Il giudice designato, dr. Adriano DEL BENE

**SUL RICORSO EX ARTT. 131 REG. N. 2017/2001 UE, 126, 129, 130
E 131 C.P.I. E 161 E SS. L.A. E 614 BIS, 669-TER E 700 C.P.C.**

proposto da

AIRWAIR INTERNATIONAL LIMITED, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Pier Luigi Roncaglia, Carloalberto Giovannetti, Francesco Rossi,
Giorgio Picardi e Giovanni Reppucci

–ricorrente –

contro

COSMO S.P.A.

e

SPORT DESIGN S.R.L.

e

ITALIAN SHOES S.R.L.

e

YANG YULI

–resistenti –

letti gli atti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

[omissis]

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa,
pronunziando sul ricorso cautelare proposto da **AIRWAIR
INTERNATIONAL LIMITED** nei confronti di **COSMO S.P.A., SPORT
DESIGN S.R.L., ITALIA SHOES S.R.L.,** e **YANG YULI**, così provvede:

accoglie la domanda cautelare e per l'effetto, conferma il decreto emesso il
28.07.2023, disponendo:

1) l'**INIBITORIA** a proseguire l'attività illecita con effetto immediato ed
estensione all'intero territorio dell'UE in relazione ai marchi dell'UE – ai

convenuti di produrre e/o commercializzare e/o pubblicizzare e/o importare e/o esportare: i) le calzature che riproducono i segni distintivi dei marchi della ricorrente, nonché qualsivoglia altra calzatura imitante la forma dei modelli "1460", "Jadon", "2976 Chelsea" e "1B99" della ricorrente o comunque gli elementi distintivi delle calzature "Dr. Martens", con ordine di ritiro dal commercio dei sopraindicati prodotti nonché del materiale pubblicitario e relativo catalogo ed oscuramento delle pagine web riferibili alle resistenti o di qualsiasi altra pagina web ove detti prodotti vengono pubblicizzati e commercializzati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 131 c.p.i.;

2) il **SEQUESTRO** delle calzature di cui al precedente punto 1), nonché del relativo materiale pubblicitario, che si trovino presso le sedi, i negozi, i magazzini e i depositi dei convenuti e/o presso eventuali terzi coinvolti nella produzione dei prodotti in questione e/o che ne facciano commercio, autorizzando i rappresentanti della ricorrente, i suoi difensori, o persone dagli stessi indicate, ad assistere alle operazioni di sequestro;

3) la **DESCRIZIONE** delle scritture contabili dei convenuti (tra cui dei registri I.V.A. acquisti e vendite, dei registri di carico e scarico di magazzino, delle fatture clienti e fornitori) e di ogni altro documento o elemento di prova che consenta di determinare l'entità delle condotte illecite poste in essere dai convenuti, autorizzando i rappresentanti della ricorrente, i suoi difensori, o persone dagli stessi indicate, ad assistere alle operazioni di descrizione, con autorizzazione a trarre copia dei documenti descritti;

4) di **FISSARE** in € 500,00 la penalità da pagare in favore della società ricorrente per ogni violazione successivamente constatata al presente provvedimento e di € 2.500,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione dello stesso, per ogni prodotto corrispondente a quelli per i quali è concessa l'inibitoria che venga posto sul mercato, offerto in vendita o pubblicizzato;

5) la **PUBBLICAZIONE** del presente provvedimento - per estratto a cura della ricorrente ed a spese della resistente – sulla homepage del sito shop.globomoda.com per la durata di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla sua notifica

6) condanna, in solido, le parti resistenti al pagamento delle spese della presente fase in favore di parte ricorrente liquidate in € 518,00 per oneri ed in € 9.150,00 per compensi oltre iva e cpa e rimborso spese generali.

Si comunichi.

Napoli, 26.10.2023

IL GIUDICE DESIGNATO

DR. ADRIANO DEL BENE